



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

PROPOSTA DI LEGGE

recante

“Proroga termini istanze contributi per l’anno 2021. Integrazione agli articoli 14 e 15 della l.r. 28/2010.”

d’iniziativa del Consigliere regionale Nicola Paris.

Relazione descrittiva

L'attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumità connessi ad agenti virali trasmissibili, che stanno interessando anche l'Italia, sta determinando rilevanti e gravi effetti negativi sul sistema economico nazionale ed internazionale. Le misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato italiano e da altri Stati limitano notevolmente la possibilità di spostamento delle persone e di movimentazione delle merci, incidendo pesantemente sulla capacità operativa delle imprese e delle associazioni.

A causa del rischio di contagio o per effetto delle misure di contenimento adottate dalle Autorità nazionali, molte attività economiche e sportive sono temporaneamente sospese o stanno subendo notevoli limitazioni, con conseguenti gravi effetti finanziari sul sistema delle imprese e delle società sportive ed è ragionevole prevedere che la situazione di crisi economica e finanziaria si protrarrà per un considerevole periodo anche dopo la fine dell'emergenza sanitaria.

In ragione dell'evolversi dell'epidemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, è necessario contenere le prevedibili ripercussioni sul sistema delle imprese e delle associazioni sportive calabresi.

La legge regionale 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria) all'art. 14, dedicato agli Interventi concernenti l'attività sportiva dilettantistica, prevede al comma 2 che “Le istanze di concessione dei contributi di cui al comma 1, riferite all'anno sportivo precedente, possono essere presentate al dipartimento regionale competente in materia di politiche dello sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile di ogni anno”. Poiché tale ultimo termine è, nel corso dell'anno 2021, spirato durante la fase della sospensione delle attività sportive, si rende opportuno, al fine di attenuare la situazione di grave crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza sanitaria COVID-19, prorogare il suddetto termine aggiungendovi un comma ad hoc al fine di consentire alle ASD con bilancio sportivo solare di presentare le istanze al 30 giugno 2021. L'articolo 15, prevede al comma 4 che “Le istanze di concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentate al dipartimento regionale competente in materia di politiche dello

sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno, secondo modalità e procedure definite con regolamento regionale”. Per fronteggiare la situazione emergenziale è opportuno aggiungere un comma che preveda che la presentazione delle istanze di contributo possa avvenire, solo con riferimento all’anno 2021, trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione.

Infine, si evidenzia che, nonostante la fase di prorogatio in cui attualmente versa la corrente legislatura, la presente proposta riveste i caratteri dell’indifferibilità ed urgenza, atteso che la stessa mira a far fronte ad esigenze connesse all’emergenza sanitaria, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 1 del D.L. 25/2021 (Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021), che testualmente recita *“Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.”*.

-
- l’art. 1 ha natura ordinamentale in quanto integra gli articoli 14 e 15 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria);
 - l’art. 2 prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
 - l’art. 3, in ultimo, dispone l’entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell’ordinario termine dei 15 giorni decorrenti dalla medesima pubblicazione.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: **Proroga termini istanze contributi per l'anno 2021. Integrazione agli articoli 14 e 15 della l.r. 28/2010.**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento. *Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. *Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L'articolo 1 ha natura ordinamentale in quanto integra gli articoli 14 e 15 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria), al fine di attenuare la situazione di grave crisi economico-finanziaria derivante dalla sospensione delle attività sportive necessitata dall'emergenza sanitaria COVID -19. In particolare si prevede la proroga, per le ASD con bilancio sportivo solare, per l'anno 2021, del termine di presentazione delle istanze di contributi regionali fino al 30 giugno 2021 e, con riferimento all'art. 15, la possibilità di presentazione delle istanze di contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per l'anno 2021, trenta giorni prima della data di inizio della relativa manifestazione sportiva.			0
Art. 2	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art. 3	Dispone l'urgenza della 04 legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Totale				

Proposta di legge recante

“Proroga termini istanze contributi per l’anno 2021. Integrazione agli articoli 14 e 15 della l.r. 28/2010.”

Art.1

(Integrazione agli articoli 14 e 15 della l.r. 28/2010)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria), è inserito il seguente: “2 bis. Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economico-finanziaria derivante dalla sospensione delle attività sportive necessitata dall’emergenza sanitaria COVID-19, è consentito, alle ASD con bilancio sportivo solare, per l’anno 2021, di presentare le istanze di cui al comma 2 fino al 30 giugno 2021.”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 28/2010, è inserito il seguente: “4 bis. Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economico-finanziaria derivante dalla sospensione delle attività sportive necessitata dall’emergenza sanitaria COVID-19, la presentazione delle istanze di contributo di cui al comma 4 può essere effettuata, per l’anno 2021, trenta giorni prima della data di inizio della relativa manifestazione sportiva.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il consigliere proponente

Nicola Paris

